



CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 43

Data 07/07/2010

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di Toponomastica e della Numerazione Civica ed Interna.

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **SETTE** del mese di **LUGLIO**, alle ore **16.30**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

- | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1) SERVADIO | FAUSTO Sindaco | 17) CROCETTA | LUIGI |
| 2) CUGINI | GIULIANO Presidente | 18) ANDREOZZI | SERGIO |
| 3) SERAFI | CARLO | 19) MONACO | ELIS |
| 4) TADDEI | FABIO | 20) RIGHINI | GIANCARLO |
| 5) CIAFREI | GIULIA | 21) CERINI | GIANNI |
| 6) CESTRILLI | GIANFRANCO | 22) BORRI | GIANNI |
| 7) BARRACCHIA | DANIELE | 23) QUAGLIA | CARLO |
| 8) PALLOCCA | MASSIMO | 24) D'ANDREA | FABIO |
| 9) TREGGIARI | EMANUELA | 25) TRIVELLONI | GIAN LUCA |
| 10) DE SANTIS | FRANCO | 26) CIARCIA | MARILENA |
| 11) CIARLA | MASSIMO | 27) LADAGA | SALVATORE |
| 12) D'ANDREA | PATRIZIO IVO | 28) NARDINI | FRANCESCO |
| 13) BAGAGLINI | VALTER | 29) SORRENTINO | TULLIO NICOLA |
| 14) BAGAGLINI | VINCENZO | 30) CUGINI | ROLANDO |
| 15) TRENTA | ROMINA | 31) ANDOLFI | MASSIMO |
| 16) ROSSI | DANILO | | |

Presiede il Sig. **GIULIANO CUGINI**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA PROSPERI**

Presenti, al momento della votazione n. **23**.

Assenti il **Sindaco** ed i Consiglieri **Trenta, Monaco, Cerini, Borri, Quaglia, Trivelloni, Ciarcia**.

Relaziona l'Assessore **Alessandra Modio**.

- Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Sigg. **Vincenzo Bagaglino, Emanuela Treggiari, Tullio Nicola Sorrentino**.

Su proposta del Dirigente del 2° Settore, già 3° Settore. Dott.ssa Maria Nanni Costa.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri dei funzionari Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A):

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 267/2000, che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

VISTO

- Il R.D. 10.05.1923, n. 1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali";
- Il D.P.R. 30.05.1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- Il documento ISTAT "Anagrafe della popolazione Metodi e Norme" Serie B n. 29 edizione 1992;

VISTA

- La Legge 23.06.1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- La legge 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

CONSIDERATO che occorre regolamentare a livello locale i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione, alla numerazione civica e l'attribuzione delle competenze ai diversi uffici della struttura organizzativa;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Dirigente competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 22, n. 1 astenuto (Crocetta), su n. 23 presenti e n. 22 votanti, resi per appello nominale.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 articoli. (All.B).
2. Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 23, su n. 23 presenti e n. 23 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 43 del 07-07-2010

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 07-07-2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TONONASTICA
E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.....
DIREZIONE DEL SERVIZIO CONSIGLIERI

Data _____

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: _____

COPERTURA FINANZIARIA

AI:

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....



Allegato alla deliberazione
C.C. N. 43 del 27-07-2010

ALL. B

COMUNE DI VELLETRI

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

Delibera di Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO 1	Principi Generali
TITOLO 2	Toponomastica
TITOLO 3	Norme per l'applicazione della numerazione civica
TITOLO 4	Disposizioni Finali
TITOLO 5	Riferimenti normativi

TITOLO 1 – Principi Generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica, toponomastica e della numerazione civica.

Art. 2 Fonti Normative

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano l'immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art.3 Definizioni

- Toponimo = nome del luogo
- Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Onomastica = Studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area
 - Indirizzo = è individuato da:
 - Specie: Via, Viale, Piazzale, Piazza, Largo, Traversa, Contrada....
 - Denominazione: (nome di toponimo, persona, evento)
 - Numero Civico esterno (eventuale lettera)
 - Numero civico interno
 - Scala
 - Piano

TITOLO 2 --Toponomastica

Art. 4 Competenze

1. Ai sensi dell'art. 48 del d. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, avvalendosi della commissione di toponomastica e onomastica stradale di cui agli art. 5 e 6 del presente Regolamento.
2. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del DPR 223/89, del R.D.L. n. 1158/23, della Legge 473/25, della Legge n. 1188/27, Legge 1228/54 e delle circolari del Ministero degli Interni n. 7/87 e n. 4/96.
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'Ufficio Toponomastica.

Art.5 – Commissione di toponomastica e onomastica stradale

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da sei membri scelti tra cittadini residenti, preferibilmente esperti in discipline storiche.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della giunta stessa.
4. In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione . I membri scaduti sono rieleggibili.
5. La Commissione all'atto del suo insediamento decide come procedere e definisce i criteri per svolgere i suoi compiti di cui al successivo art. 3 ;
6. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti;
7. Nessuna proposta di denominazione o modifica di toponomastica stradale può essere deliberata senza il parere della Commissione. Tale parere dovrà essere allagato alla deliberazione che approva le nuove denominazioni;
8. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, compreso il presidente;
In caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente);
Gli assenti giustificati non contribuiscono a formare il numero legale
Gli assenti non giustificati per tre volte decadono e possono essere sostituiti.
10. Non è prevista alcuna forma di compenso o di rimborso per i componenti della commissione

ART. 6 – Compiti della Commissione

1. La commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generale luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
2. Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Velletri e del suo territorio con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale, tenendo anche conto delle direttive contenute nella Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 25 contenenti le norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale.
3. La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi ,luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò a pure logiche onorifiche, che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità culturale e civile, antica e moderna, della Città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale;
4. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).
5. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare disagi agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R.1158/1923, e dalla Legge 1188/1927, salvo nei casi di parziale modifica a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità dei cittadini; altre deroghe dovranno essere ampiamente motivate:

ART. 7– Procedimento d’iniziativa

1. Le proposte d’intitolazioni di cui al comma 1 dell’art. 3 possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purchè tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.

ART. 8 – Obblighi dell’Ufficio Toponomastica

1. E’ fatto obbligo di istituire presso l’Ufficio Toponomastica comunale un’anagrafe dell’odonomastica stradale che raccolga tutti i nomi delle aree di circolazione stradale presenti sul territorio comunale, corredando i nomi di una specifica scheda che riporti notizie storiche riferite allo specifico toponimo. Nella realizzazione di tale anagrafe il responsabile dell’Ufficio Toponomastica potrà avvalersi del contributo della Commissione o di componenti della stessa.
2. l’Ufficio Toponomastica dovrà provvedere all’aggiornamento dell’anagrafe dell’odonomastica ed alla sua conservazione.
3. l’Ufficio Toponomastica comunale dovrà conservare documentazione dei toponimi delle aree di circolazione, edifici e altre strutture che, pur sottoposti al vaglio della Commissione Toponomastica non sono stati immediatamente prescelti, ma per i quali sussistono, a giudizio della Commissione stessa, le motivazioni per essere presi in considerazione per future denominazioni.

ART. 9 – Targhe viarie

1. Il Comune, tramite l’ufficio viabilità o ditte appositamente incaricate, provvede all’apposizione delle targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. le targhe onomastiche, indicante il nome di strade, vie, piazze, viali, scalinate ed altro, oltre che rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dovranno riportare:
 - per i nomi di persona, nome e cognome trascritto per intero;
 - qualificazione della persona a cui la strada è intitolata;
 - luogo e anno di nascita e di morte, ovvero se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest’ultimo.

Nel centro storico della Città, così come risulta delimitato nell’allegato “A”, le targhe viarie devono essere posizionate a muro o su apposite paline;

le targhe dovranno essere di travertino a falda di dimensioni che variano a secondo della lunghezza del nome che deve contenere, cm 50 X 80 – 55 X 90 – 60 X 95 e comunque calcolando la giusta dimensione in base al numero aureo; i caratteri dovranno essere compresi tra cm 4 e cm 6 secondo la lunghezza dell’intitolazione, preferendo la massima dimensione per una facile leggibilità, per la qualificazione, luogo e anno di nascita il formato del carattere sarà proporzionalmente inferiore, lo spessore dovrà essere di cm 3;

La disposizione delle parole e delle righe dovranno essere stuccate e levigate, come da schema allegato "B";

Le targhe posizionate a muro dovranno avere un bordo denominato a GOLA più BECCO come meglio illustrata nell'allegato "C", dovranno essere installate con staffe di fissaggio in acciaio (inox) con terminale di battuta spennato a mano.

Le targhe posizionate su paline non avranno alcun bordo;

Le paline dovranno essere in ferro zincate a caldo e verniciate a polvere epossidrica colore grigio ferro amidaceo, il palo dovrà avere un diametro di mm 89 (3 pollici), come da modello allegato "D"

Nel rimanente territorio le targhe dovranno essere in alluminio estruso con pellicola rifrangente C1 spessore cm 25 X 80 o cm 25 X 100 a seconda della lunghezza dell'intitolazione, con palo zincato antirotazione diametro mm. 60, come da allegato "E"

ART. 10 Obblighi dei proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili sui cui muri sono state apposte targhe viarie relative all'onomastica stradale di averne la massima cura.

Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la targa viaria onomastica è punito con le sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

TITOLO III – NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

ART. 11 – Competenze

1. Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo disposto dalla legislazione in materia e specificatamente Legge 24.12.1954 n. 1228 e D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

ART. 12 – Numerazione civica esterna ed interna

1. La numerazione civica esterna è quella da apporre a tutti gli accessi che da un'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente (attraverso cortili, corti, ecc...) ai fabbricati.
2. La numerazione civica esterna è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT;
3. La numerazione civica interna è quella da apporre a tutti gli accessi che immettono nelle unità ecografiche all'interno dei fabbricati.
4. Le targhette per la numerazione civica interna e la loro posa in opera sono a carico dei Proprietari. Qualora questi non vi provvedano entro quindici giorni dall'apposizione della numerazione civica esterna e/o dalla comunicazione dell'Ufficio Toponomastica a seguito dei controlli effettuati dallo stesso ai sensi del successivo art. 13, provvede direttamente il Comune addebitando al proprietario il costo relativo, fissato dall'organo comunale competente.

ART. 13 – Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla fornitura e alla posa in opera delle piastrelle o targhette per la numerazione civica esterna e la spesa può essere posta a carico dei proprietari (art. 10 DPR 1228/1954) addebitando il costo relativo, fissato dall'organo comunale competente.

ART. 14 – Caratteristiche delle piastrelle o targhette

1. La piastrella o targhetta per la numerazione civica esterna deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Nel centro storico della Città, così come risulta delimitato nell'allegato "A" dovranno essere in marmo di Carrara spessore cm 2, dimensioni cm 15 X 15 per i civici composti da uno o due numeri cm 15 X 18 per i civici con tre numeri, come da allegato "F"
 - Nel rimanente territorio dovrà essere in alluminio piano 25/10 rifrangente C1 spessore cm 12 X 18, come da allegato "G"
2. La targhetta per la numerazione civica interna, con numeri arabi, deve avere caratteristiche e dimensioni che ne permettano una facile visibilità, deve essere apposta al di sopra della porta o inserita negli appositi spazi dei campanelli.

ART. 15 – Richiesta e assegnazione della numerazione civica esterna per le nuove costruzioni e per apertura di nuovi accessi.

- L'Ufficio Toponomastica provvede all'assegnazione della numerazione civica esterna per le nuove costruzioni e per l'apertura di nuovi accessi sulle aree di circolazione.
- Il proprietario, costruttore, titolare del permesso di costruire, amministratore pro-tempore chiede all'Ufficio Toponomastica i numeri civici esterni secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30/05/1989 N. 223 all'atto della comunicazione della ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, o comunque prima che il fabbricato stesso venga occupato e registrato al catasto;
- Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di attribuzione di numeri civici, l'opportuna planimetria, con indicazione grafica, degli accessi esterni ed interni da numerare ed elencate le relative unità immobiliari e la loro destinazione d'uso;
- Il proprietario all'apertura di nuovi accessi carrabili o pedonali sulle aree di circolazione dovrà richiedere l'attribuzione del numero civico esterno.
- L'Ufficio Toponomastica provvede alla comunicazione all'interessato della numerazione assegnata unitamente alla eventuale richiesta di pagamento degli oneri previsti.
- L'Ufficio Toponomastica provvede all'apposizione della piastrella di numerazione civica esterna, mediante tecnici o ditte appositamente incaricati, entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere massima cura della numerazione civica esterna ed interna provvedendo a segnalare al Comune eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa visibilità della stessa.

2. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi e riconsegnare la targhetta recante il numero civico;
3. Dovrà essere comunicata all'Ufficio Toponomastica qualsiasi variazione degli accessi che modifica la naturale progressione della numerazione civica esterna;
4. Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile è collocato, non può essere sostituito o modificato o manomesso per autonoma iniziativa del proprietario.
5. E' vietato apporre autonomamente qualsiasi numero civico esterno innanzi agli accessi;
6. chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la numerazione civica esterna ed interna è punito con le sanzioni previste dall'art. 18
7. I proprietari, oltre agli adempimenti all'Art. 13 comma 2 e 3, dovrà fornire all'ufficio Toponomastica una scheda contenente i numeri civici interni eventualmente installati e i nominativi dei residenti.

ART. 17 Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere aggiornata la numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, il Comune interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la situazione applicando le modalità e le procedure del presente Regolamento.
2. Il Comune deve provvedere a realizzare periodicamente stradari o mappe del territorio aggiornate.
3. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione o di modifica viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica., attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, Poste, Vigili del fuoco, Pubblica Sicurezza, Carabinieri Asl , Inps, Enel, Telecom ecc...

TITOLO IV Disposizioni Finali

ART. 18 - Vigilanza e sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228); pagamento in forma ridotta € 43,00.
2. Sono considerate violazioni:
 - attribuzione abusiva di numero civico
 - mancata richiesta di attribuzione di numero civico
 - mancata esposizione della targhetta
 - apposizione di targhetta non regolamentare
 - distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica.

3. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio preposto o il soggetto affidatario, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale;
4. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81, nonché da personale dipendente dal soggetto affidatario. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio preposto;
5. Per la riscossione delle somme per l'installazione dei civici esterni ,ed interni qualora il proprietario non ottemperi, si procederà ad apposita iscrizione a ruolo mediante i propri uffici.

ART. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'acquisita esecutività.

ART. 20 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative, intendendosi automaticamente acquisite tutte le future modificazioni ad esse apportate.

ART. 21 - Norme di transizione

1. L'adeguamento delle targhe e della numerazione civica esterna da parte del Comune avverrà compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
2. I cittadini avranno mesi sei per adeguare e/o ripristinare la numerazione civica esterna ed interna alla presente normativa.

TITOLO V Riferimenti normativi

R.D.L. 1158/23 ; Legge 473/25 ; Legge 1188/27 ; Legge 1228/54 ; DPR 223/87 ; circolari del Ministero degli Interni n.7/87 e n.4/96

ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI

N° nota	Rif.	Descrizione
1	Art. 1	<ul style="list-style-type: none"> ☞ RDL 10 maggio 1923, n. 1158 "Norme per il mutamento delle vecchio strade e piazze comunali" ☞ L. 23 giugno 1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei" ☞ L. 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi e della popolazione residente" ☞ DPR 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
2	Art. 2	<p>☞ Art. 41, comma 2, DPR n. 223/1989:</p> <p>Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicola, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità".</p>
3	Art. 3	<p>☞ Art. 42 DPR n. 223/89:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. 3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
4	Art. 4	<p>☞ DPR n. 223/1989 * Art. 41 comma 1</p> <p>Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.</p>
5	Art. 5	<p>☞ RDL n. 1158/1923: Art. 1.</p> <p>Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti</p>
6	Art. 5	<p>☞ DPR n. 223/1989 * Art. 41 comma 4</p> <p>In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione</p>
7	Art. 7	<p>☞ L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Art. 3</p> <p>"Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori".</p>
8	Art. 8	<p>☞ L. 23 giugno 1927, n. 1188 * Art. 1.</p> <p>"Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.</p>
9	Art. 9	<p>☞ Art. 45, comma1, DPR n. 223/89.</p>
10	Art. 10	<p>☞ Art. 41, comma1, DPR n. 223/89.</p>
11	Art. 21	<p>☞ Art. 43, comma2, DPR n. 223/89.</p>

QUADRO DESCRITTIVO

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE	Art. 1 RDL 10 maggio 1923, n. 1158 Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competente Soprintendenze ai monumenti.
ATTRIBUZIONE DENOMINAZIONE	L. 23 giugno 1927 n. 1188 - Art. 1 - Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione
DENOMINAZIONE - LIMITE (10 ANNI)	L. 23 giugno 1927 n. 1188 Art. 2 - Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni Art. 3 - Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
PIANO TOPOGRAFICO	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 9 Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.
INDICAZIONE DELL'ONOMASTICA STRADALE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 - Comma 1 - Il Comune provvede all' indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 - Comma 2 - La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.
NUMERAZIONE CIVICA INTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 - Comma 3 - I proprietari di fabbricati provvedono all' indicazione della numerazione interna.
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI - SEZIONI DI CENSIMENTO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 - Articolo 38 - 1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39. 2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe. 3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
ADEMPIMENTI ECOGRAFICI - AREA DI CIRCOLAZIONE	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 - Articolo 41 - 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. 4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 - Articolo 42 - COMMA 1 Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
NUMERAZIONE CIVICA INTERNA	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 - Articolo 42 - COMMA 2 L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

NUMERAZIONE ACCESSI (OBBLIGHI ISTAT)	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 42 - COMMA 3 La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso
NUMERAZIONI CIVICA (ATTRIBUZIONE) OBBLIGHI PROPRIETARI DEI FABBRICATI	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 43 – Comma 1 1 Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
NUMERAZIONI CIVICA (ATTRIBUZIONE) OBBLIGHI PROPRIETARI DEI FABBRICATI PRESENTAZIONE DOMANDA	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 43 – Comma 2 e 3 2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso
NUMERAZIONI CIVICA (ATTRIBUZIONE) MODELLO DOMANDA (CONFORME A MODELLO ISTAT)	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 43 – Comma 4 4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - TEMPI -	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 44 – Comma 1 Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - TEMPI -	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 44 – Comma 2 2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
STRADARIO OBBLIGHI DELL'UFFICIO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 45 In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.
REVISIONE ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 47 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
OBBLIGHI DEL SINDACO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 51 – Comma 2 2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici
ONOMASTICA	Lo studio dei nomi propri di persona * Anche l'insieme dei nomi propri di persona o di luogo, di una lingua o di una determinata area sociale, geografica o etnica.
TOPONOMASTICA	1. Lo studio scientifico dei nomi di luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia, nell'uso. 2. Complesso dei nomi di luogo relativi ad una lingua, un dialetto o ad un'area geografica determinata dal punto di vista fisico o amministrativo
TOPONIMO	In linguistica e geografia, nome proprio di luogo [Comp. del greco <i>tòpos</i> "luogo" e <i>ònyma</i> , variante dial. Di <i>onòma</i> "nome"]
Norme per la modifica di vecchie strade o piazze comunali	R.D.L. 10 MAGGIO 1923, N. 1158 Art. 1 "Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti"
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei	L. 23 GIUGNO 1927, N. 1188.
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente	L. 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 Art. 9 "Il comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche"

	<p>rilevate ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.</p> <p>Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune."</p> <p>Art. 10</p> <p>Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.</p> <p>I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.</p>
<p>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.</p>	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223</p> <p>Art. 38 – Adempimenti topografici. Art. 39 – Aggiornamento del piano topografico. Art. 40 – Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali. Art. 41 - Adempimenti ecografici. Art. 42 – Numerazione civica. Art. 43 – Obblighi dei proprietari dei fabbricati. Art. 44 – Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico. Art. 45 – Stradario.</p>
<p>Segnali di località e di localizzazione</p>	<p>Art. 131 (art. 39 Cds) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Art. 133 (art. 39 Cds), comma 3 – Segnale nome strada <i>"I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla Tabella II.15 e cornice di colore blu."</i></p>
<p>Formazione delle basi territoriali ed ordinamento ecografico</p>	<p>Istruzioni emanate dall'Istituto nazionale di Statistica.</p> <p><u>Unità ecografica semplice</u> = <u>Abitazione</u> (uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone). <u>Esercizio</u> = uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica. <u>Ufficio</u> e simili <u>Casa</u> = l'insieme delle unità di cui sopra, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato, il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici. <u>Isolato (o unità ecografia complessa)</u> = Fabbricati o case raggruppati, di norma, in un complesso edificato normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità. L'isolato può, talvolta, identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione. <u>Area di circolazione (1)</u> = ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità. Deve essere distinta da una propria denominazione. <u>Area di circolazione (2)</u> = Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico. <u>Area di circolazione (3)</u> = la denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio comunale competente. <u>Numerazione civica (1)</u> = È costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografia semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne. <u>Numerazione civica (2)</u> = La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. <u>Numerazione civica (3)</u> = Esclusioni: le porte delle chiese; gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. Facoltà: i comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli. <u>Numerazione civica (4)</u> = I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro <u>Numerazione interna (1)</u> = Le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno (via, piazza ecc..) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. <u>Numerazione interna (2)</u> = Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione – numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi – costituisce la numerazione interna. <u>Numerazione interna (3)</u> = Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale) non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica. <u>Numerazione interna (4)</u> = Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile</p>

4

VIALE
SALVO D'ACQUISTO

Napoli 1920 - Palidoro (Rm) 1943

V. Brig. Carabinieri Medaglia d'oro al V.M.

03/12/2097 04:54

D1




L
E



via

san paolo

D



B1

95

VIALE
GUGLIELMO MARCONI

Bo 1847 - Rm 1937

Scienziato e Premio Nobel

57 + 1

B1

B 2

90

VIA

DANTE VERONI

Velletri 1877 - Roma 1949

Avvocato

1 9


55

C

SEZIONE PROFILO

TARGA





VELLETRI

mappa urbana
scala 1:7500

- | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|
| | farmacia | | ufficio postale |
| | chiesa | | informazioni turistiche |
| | carabinieri | | municipio |
| | polizia | | dispensaria |
| | stazione E.S. | | delegazione A.C.I. |

Progettazione ed elaborazione cartografica:
GEOLAZIO - LATINA
 Via Patini, 27 - tel. 0773 - 410-087
 fax 0773 - 470004
 Proprietà riservata - Riproduzione vietata



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 –
Fax 06.96142504 – P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 07.07.2010

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di Toponomastica e della Numerazione Civica ed Interna

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita l'Assessore Alessandra Modio ad illustrare la proposta deliberativa al punto 8) all'o.d.g., avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento di Toponomastica e della Numerazione Civica ed Interna."

Interviene, dunque, l'Assessore Modio.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Taddei, Ladaga e Andolfi.

Interviene il Sindaco.

Interviene nuovamente il Consigliere Taddei.

- **ESCONO il Sindaco ed il Consigliere Quaglia.**
- **Presenti n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 21/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri (Trenta, Monaco, Righini, Cerini, Borri, D'Andrea Fabio, Trivelloni, Ciarcia, Quaglia).**

- **ENTRANO i Consiglieri Righini e D'Andrea Fabio.**
- **Presenti n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri (Trenta, Monaco, Cerini, Borri, Trivelloni, Ciarcia, Quaglia).**

Poi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa.

Intervengono i Consiglieri Taddei, Ladaga, Andreozzi, Crocetta.

Interviene l'Assessore Modio.

Intervengono i Consiglieri Crocetta e Ladaga.

Poi il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa al punto 8) all'o.d.g..

Procedutosi a votazione per appello nominale, la proposta deliberativa è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri (Trenta, Monaco, Cerini, Borri, Trivelloni, Ciarcia, Quaglia).**

- **Votanti n. 22.**
- **VOTI A FAVORE n. 22 (Cugini Giuliano, Serafi, Taddei, Ciafrei, Cestrilli, Barracchia, Pallocca, Treggiari, De Santis, Ciarla, D'Andrea Patrizio Ivo, Bagaglini Valter, Bagaglini Vincenzo, Rossi, Andreozzi, Righini, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Cugini Rolando, Andolfi), n. 1 ASTENUTO (Crocetta), su n. 23 PRESENTI e N. 22 VOTANTI.**

Poi il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata eseguibilità è **APPROVATA**, all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri (Trenta, Monaco, Cerini, Borri, Trivelloni, Ciarcia, Quaglia).**
- **Votanti n. 23.**
- **VOTI A FAVORE n. 23 (Cugini Giuliano, Serafi, Taddei, Ciafrei, Cestrilli, Barracchia, Pallocca, Treggiari, De Santis, Ciarla, D'Andrea Patrizio Ivo, Bagaglini Valter, Bagaglini Vincenzo, Rossi, Crocetta, Andreozzi, Righini, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Cugini Rolando, Andolfi), su n. 23 PRESENTI e N. 23 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(**Giuliano Cugini**)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(**Dott.ssa Rossella Prosperi**)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.

Addi
- 4 AGO 2010

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo e contro la stessa
..... sono stati presentati reclami.

Addi

Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
